

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m², indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto:...” per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi”.

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Parere del Comando

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell'ambito dell'espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcheggio dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com'è noto il D.M. 16/2/82, per l'attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette “le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili”, senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L'attività 87, del citato Decreto comprende i “locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi”.

Il Decreto 1/2/86 recante le “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”, al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell'attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com'è opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare del Ministero dell'Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.